



# **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI**

**REGOLAMENTO 13 Luglio 2021, n. 1**

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza del Contributo di Ristoro Ambientale.

**L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI COSENZA**

**ha deliberato**

**IL PRESIDENTE DELL'ATO COSENZA**

Vista la Convenzione di costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza perfezionata il 22 Giugno 2018;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;  
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e ss.mm.ii.;  
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.;  
Vista la legge regionale N.14/2014 sul Riordino del Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 2014;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 2015;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 131 del 2016;.  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 344 del 2017;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 584 del 2017;  
Vista la Delibera dell'Assemblea della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza n. 4 del 29/06/2021 di dotarsi di un Regolamento per la determinazione dei Ristori;

;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento detta le disposizioni per l'assegnazione ai Comuni della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza del contributo di ristoro e definisce l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al Comune sede di un impianto di conferimento/trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.
2. Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell'assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonché della quantità e qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate, ed è volto a compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di conferimento/trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.

### **Art. 2 - Ambito soggettivo**

1. L'Ambito Territoriale Ottimale, a partire dall'approvazione del presente regolamento, considerando il pregresso a partire dal 01.01.2019, sarà tenuto a versare o scomputare il contributo di ristoro ambientale ai Comuni beneficiari, definiti ai sensi del comma 4, nell'ammontare e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 e dagli allegati A a B al presente Regolamento;
2. Sono beneficiari del contributo di ristoro ambientale i Comuni sede di impianti di conferimento/trattamento dei rifiuti urbani e i Comuni limitrofi il cui territorio, o parte di esso, ricade entro il limite massimo di mille metri dal centro dell'impianto;
3. Per il Ristoro ambientale sono considerate anche le discariche private e gli impianti di trattamento privati;

### **Art. 3 - Contributo ambientale**

1. Il contributo si applica ai rifiuti classificati come urbani ai sensi dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e ss.mm.ii. e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo, ed ai rifiuti risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani classificati come speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Il contributo dovuto è determinato nella misura massima di € **10,50** per tonnellata di rifiuto in ingresso presso gli impianti di conferimento accertata sulla base delle annotazioni riscontrabili nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. ed in considerazione di vincoli;
3. Il contributo previsto dal comma 2 è valutato per il Comune sede di impianto e per i Comuni limitrofi definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 2;
4. Se sussistono più Comuni limitrofi al Comune sede dell'impianto l'ammontare del contributo è ripartito fra gli stessi in misura proporzionale al valore nominale del numero di abitanti determinato dal prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i mille metri dal centro dell'impianto e ragguagliato, su base percentuale, sino alla concorrenza del contributo complessivamente dovuto.
5. Se un impianto ricade in più comuni il contributo è determinato a favore di ciascuno di essi in misura proporzionale alle aree di sedime e pertinenza che interessano i rispettivi territori comunali.

6. Se un impianto effettua due o più operazioni riferibili a più categorie di classificazione degli impianti di cui all'allegato A, il contributo è determinato in ragione dell'operazione afferente la categoria prevalente.

#### **Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo dovuto**

1. Gli impianti di conferimento/trattamento dei rifiuti urbani sono classificati ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo di ristoro ambientale nelle categorie indicate dall'allegato A sulla base delle operazioni effettuate;
2. Ad ogni categoria di impianti, come classificati ai sensi del comma 1, è assegnato un valore sulla base delle operazioni ivi effettuate, come indicato dall'allegato B;
3. Il contributo dovuto per tonnellata di rifiuto è calcolato moltiplicando il valore associato alla categoria di appartenenza dell'impianto, previsto dall'allegato B, per i quantitativi di rifiuti urbani trattati in ingresso riscontrabili dalle annotazioni nei registri tenuti dai diversi impianti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;

#### **Art. 5 - Modalità di pagamento**

1. Il contributo è calcolato dai Comuni beneficiari e inviato all'ATO CS entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno;
2. Alla scadenza di ciascun trimestre, i gestori di impianti devono comunicare i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani in ingresso di cui all'art. 3 comma 1, raggruppati per codici CER, riscontrabili dalle annotazioni sui registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. ai Comuni e all'ATO per il calcolo dei ristori;
3. I Comuni beneficiari comunicano all'ATO CS, entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ammontare del contributo spettante e il suo utilizzo.

#### **Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dalle DGR della Regione Calabria richiamate in premessa;
2. Con deliberazione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale potranno essere aggiornate le categorie di impianto, previste dall'allegato A ed i valori ad esse associati, previsti dall'allegato B, a seguito della innovazione dei processi di trattamento dei rifiuti urbani e delle caratteristiche degli impianti medesimi.
3. Con la deliberazione prevista al comma 2, da adottarsi con cadenza almeno biennale, si provvede all'adeguamento del contributo;

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Cosenza, Comune Capofila;
2. Per le Annualità pregresse l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dalle DGR della Regione Calabria richiamate in premessa e a partire dal 01.01.2019;

Il presente Regolamento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Cosenza Comune Capofila dell'ATO CS e all'albo pretorio dei Comuni che ne fanno parte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza.

**Il Direttore dell'Ufficio Comune**

Ing. Renata Veltri

**Il Presidente dell'ATO Cosenza**

Avv. Marcello Manna

**ALLEGATO A: Classificazione degli impianti (articolo 4, comma 1)**

<b>1</b>	<b>DISCARICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO</b>
<b>2</b>	<b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO</b>
<b>3</b>	<b>DISCARICA PRIVATA</b>
<b>4</b>	<b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRIVATO</b>

**ALLEGATO B: Contributo per categorie di impianti (articolo 4, comma 2)**

<b>CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'IMPIANTO</b>	<b>RIFERIMENTO DELIBERE</b>	<b>VALORE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATO ALLE DIVERSE CATEGORIE DI IMPIANTO</b> €/t
<b>COMUNI SEDE DI DISCARICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO</b>	<b>DGR 131/2016</b>	<b>a) 7€/t</b>
<b>COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO</b>	<b>DGR 131/2016</b>	<b>b) 5€/t</b>
<b>COMUNI SEDE DI DISCARICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO CON VINCOLI PAESAGGISTICI</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>c) 10,50 (50% in più di a)</b>
<b>COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO CON VINCOLI PAESAGGISTICI</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>d) 7,50 (50% in più di b)</b>
<b>COMUNI LIMITROFI AI COMUNI SEDE DI DISCARICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>3,5 €/t (50% di a)</b>
<b>COMUNI LIMITROFI COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>2,5 €/t (50% di b)</b>
<b>COMUNI LIMITROFI AI COMUNI SEDE DI DISCARICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO CON VINCOLI PAESAGGISTICI</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>5,25 €/t (50% di c)</b>
<b>COMUNI LIMITROFI COMUNI SEDE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO CON VINCOLI PAESAGGISTICI</b>	<b>DGR 344/2017</b>	<b>3,75€/t (50% di d)</b>